



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

—•—
AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO DI GARA

**ISTITUZIONE E GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO, STRUTTURA RESIDENZIALE
PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI LORO FIGLI MINORI, NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FIUMICINO**

CODICE NUTS: ITI43

CPV- 85310000-5 (servizi di assistenza sociale)

Il Dirigente rende noto che il Comune di Fiumicino intende affidare, attraverso una procedura sul MEPA, il Servizio di gestione di un Centro anti violenza nel territorio del comune di Fiumicino.

La stazione appaltante è l'Amministrazione comunale di Fiumicino, Area Welfare e Servizi Sociali, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 10, 00054 Fiumicino (Roma), sito internet: www.comune.fiumicino.rm.it, email: elpidio.ciunzo@comune.fiumicino.rm.it.

Le Imprese partecipanti sono obbligate a produrre, pena la non ammissione alla gara, le certificazioni e dichiarazioni richieste secondo le modalità descritte dalla documentazione di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.

Articolo 1 - Oggetto e modalità di affidamento dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di istituzione e gestione di una Casa Rifugio, struttura residenziale per donne vittime di violenza ed eventuali figli minori, nel territorio del Comune di Fiumicino. Le Case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. La vita all'interno della Casa Rifugio è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità, per sé per i/le figli/figlie, del buon andamento della convivenza e del rispetto delle regole, con il supporto e il sostegno delle operatrici impegnate all'interno della Casa Rifugio.

2. Si procederà all'affidamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici, iscritti nel nell'elenco dei fornitori del Mercato Elettronico nella categoria "Welfare e Servizi Sociali". da svolgersi mediante richiesta di offerta (RDO evoluta aperta) sul sito www.acquistinretepa.it.

3. Il criterio di aggiudicazione della gara è quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'appalto è articolato in un unico Lotto. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida.

4. Le Case Rifugio, come definite dall'articolo 8 dell'Intesa Conferenza Unificata n. 146/CU del 14 settembre 2022 sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette a futura autorizzazione al funzionamento secondo quanto dopo riportato all'articolo 2 del presente capitolato.

5. La Casa rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall'articolo 8 dell'Intesa della Conferenza Unificata n. 146/CU del 14 settembre 2022, deve essere gestita da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

6. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 4 del presente articolo, laddove previsto, devono:

a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;

c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;

d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

7. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 dell'Intesa della Conferenza Unificata n. 146/CU del 14 settembre 2022, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 104 del decreto legislativo n. 36/2023, e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.

Articolo 2 – Destinatari e Prestazioni oggetto dell'Appalto

1. Il servizio è rivolto a donne che hanno subito violenza ed eventuali loro figli minori.

2. L'Aggiudicataria (I.A.) dovrà garantire standard qualificati nella presa in carico delle vittime di violenza garantendo, ai sensi dell'articolo 9 dell'Intesa della Conferenza Unificata n. 146/CU del 14 settembre 2022, i seguenti requisiti strutturali e organizzativi minimi:

- deve essere articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni;
- deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospiti
- deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto
- si deve raccordare con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
- L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo. In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sem-

pre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.

- La Casa Rifugio deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento Pari Opportunità della Regione Lazio, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale;

3. La Casa Rifugio deve dotarsi di un Regolamento interno che preveda:

- l'anonimato e la riservatezza;
- le modalità di ingresso ed uscita delle ospiti;
- la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità;
- l'organizzazione quotidiana interna delle attività della Casa rifugio;
- le azioni calibrate sui bisogni dei/delle minori ospiti;
- l'età massima dei figli delle donne, di sesso maschile, accolti nella struttura;
- i percorsi di prevenzione e cura della salute;
- la scheda per eventuali reclami contenente contatti telefonici degli Enti pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi;
- la scheda di rilevazione del servizio offerto dalla Casa rifugio da compilare a conclusione del piano individuale, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione del servizio offerto.

4. La Casa rifugio, in quanto struttura residenziale, deve essere:

- in possesso dei requisiti propedeutici all'apertura e al funzionamento, ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e s.m.i. tra le quali la deliberazione di Giunta Regionale 28 marzo 2015 n. 126 concernente: "Modifiche alla DGR 1305/2004: Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011", in quanto **la Casa Rifugio dovrà essere accreditata entro 36 mesi, che vanno a compiersi in data 27 luglio 2026**, dal recepimento da parte della Regione Lazio, avvenuta con DGR n.400 del 27 luglio 2023, dell'Intesa Intesa della Conferenza Unificata n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio. **Si rimanda a tal fine a quanto previsto dalla sezione V "Strutture Residenziali per donne in difficoltà" della DGR 1305/2004 e s.m.i. ;**
- a disposizione dell'Impresa aggiudicataria (I.A.) del servizio (di proprietà o in locazione, purché il contratto di locazione abbia durata uguale o superiore al contratto da stipulare con l'Amministrazione);
- sita nel Comune di Fiumicino;
- i locali dovranno essere immediatamente utilizzabili dalla data di effettivo affidamento del servizio e per tutta la durata del contratto;

5. La Casa rifugio dovrà ospitare solo ed esclusivamente vittime di violenza in ogni sua forma e deve prevedere l'accoglienza delle ospiti in regime residenziale, con orario continuato h 24 tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi.

Articolo 3 - Importo a base d'asta e durata dell'appalto

1. L'importo complessivo del servizio a base d'asta è di 110.771,10 (IVA al 5% esclusa, pari ad euro 5.538,55) da considerarsi comprensivo di ogni spesa per costi generali, utili d'impresa, coordinamento, personale (costi contrattuali previsti dai C.C.N.L.), oneri fiscali e previdenziali, materiali vari necessari per l'espletamento del servizio, assicurazione e ogni altro onere gestionale, ivi compresi quelli riconnessi al rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, trasporto (compreso personale, carburante, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi), strutture, etc.

2. Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi da interferenza in quanto l'appalto è gestito da un unico soggetto al di fuori dei luoghi di lavoro del Committente, pertanto i

costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi dai rapporti con l'utenza o con soggetti terzi che entrino in rapporto con l'affidatario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritenga opportuni e/o necessari.

3. L'affidamento del servizio ha durata di 12 (dodici) mesi. Non è prevista l'opzione di proroga (articolo 120, comma 10, del D.lgs n. 36/2023). Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si renda necessaria allo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (articolo 120, comma 11, del D.lgs n. 36/2023).

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'articolo 50, c.6, del D.lgs n. 36/2023, previa verifica dei requisiti.

5. In caso di discrepanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello in lettere si prenderà in considerazione l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

6. L'attivazione del servizio non potrà essere procrastinata oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione scritta, tramite PEC, dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, nelle more della stipula del contratto.

7. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato minimo ad euro 69.741,23 calcolati tenendo conto del costo del personale previsto da CCNL delle Cooperative Sociali, sulla base delle tabelle del costo del lavoro delle cooperative sociali redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di tutti gli aggiornamenti ivi previsti.

8. Prima di procedere alla liquidazione, la fattura dovrà essere vistata dal Funzionario/Responsabile del Procedimento per l'attestazione della regolarità contabile e della rispondenza dei servizi erogati alle previsioni del contratto.

9. La liquidazione sarà effettuata entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione della fattura.

Articolo 4 - Svolgimento e finalità del servizio

1. L'Impresa Aggiudicataria deve sviluppare una proposta progettuale con riferimento alla realizzazione delle seguenti attività:

- garantire protezione e ospitalità alle donne e ai/alle loro figli/e minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
- definizione e attuazione di un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna accolta;
- raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
- fornitura di adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

2. La Casa rifugio dovrà fornire:

- alloggio sicuro;
- presa in carico della donna e dei suoi figli/e minori;
- beni primari per la vita quotidiana;
- assistenza psicologica:
- sostegno psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
- protezione, salvaguardando l'incolumità fisica e psichica della donna per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
- assistenza legale: supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
- attuazione del progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza con tempi e con modalità condivise con la donna accolta;

- progetti di reinserimento sociale e orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, eventuali corsi di formazione e tirocini di lavoro;
- orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie;
- servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

Articolo 5 - Personale

1. La Casa rifugio deve assicurare, ai sensi dell'articolo 10 dell'Intesa della Conferenza Unificata n. 146/CU del 14 settembre 2022, personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto.

2. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.

2. Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

3. La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.

4. La Casa deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

5. Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

6. Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti

7. Per l'erogazione dei servizi l'I.A. dovrà disporre di personale nel numero e nella professionalità necessari per il raggiungimento di standard ottimali negli interventi e per assicurare prestazioni idonee alle esigenze degli utenti. La quantità di personale necessario allo svolgimento delle funzioni richieste, il modello organizzativo e gestionale nonché l'insieme delle differenziate competenze messe in campo, in un'ottica di genere e di efficacia organizzativa, costituiranno parte integrante dell'offerta e saranno oggetto di valutazione.

8. Si richiede specifica indicazione della -Responsabile/Coordinatrice della struttura, che dovrà essere in possesso del diploma di laurea, almeno triennale, nelle discipline psicologiche o sociologiche o educative o sociali, preferibilmente in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali e/o in psicologia, e con formazione ed esperienza professionale almeno biennale allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, ovvero di diploma di scuola media superiore, con comprovata e consolidata esperienza, competenza e formazione almeno quinquennale nella gestione delle attività oggetto dell'appalto, per realizzare/coordinare/sviluppare i contenuti del presente Servizio, con funzione di supervisione e tenuta rispetto agli obiettivi, dotato di adeguate competenze.

9. Il Coordinatore/Responsabile del servizio, d'intesa con i Servizi Sociali del Comune, svolge in particolare le seguenti azioni:

- coordinamento e programmazione del lavoro degli operatori;
- coinvolgimento delle famiglie quali parti attive per la piena riuscita degli interventi;
- coinvolgimento e partecipazione delle forze di volontariato presenti sul territorio e loro coordinamento;
- mantenimento dei rapporti con le istituzioni territoriali, di ricerca e valutazione delle risorse esterne;
- documentazione del lavoro di programmazione per l'operatività della casa;
- lavoro di rete con i servizi pubblici e privati e le agenzie del territorio che operano nel settore oggetto degli interventi;
- report periodici sull'andamento del servizio.

Le funzioni del Coordinatore/Responsabile del servizio si esplicano anche attraverso:

- colloqui ed incontri con l'ospite e con gli interlocutori significativi dell'ambiente familiare;
- elaborazione di valutazioni e predisposizione di strumenti di indagine;
- elaborazione di proposte per la formulazione ed il miglioramento di procedure ed interventi condivisi.

10. Il Coordinatore/Responsabile del servizio assicura la presenza in struttura per un tempo adeguato e garantisce la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

11. L'aggiudicatario dovrà garantire che il personale impegnato nel progetto sia in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza adeguati alle vigenti normative ed a quanto contenuto sul tema nel presente capitolato. Dovrà impegnarsi al contenimento del turnover e alla sostituzione del personale assente per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali.

Le sostituzioni di personale devono essere comunicate all'Amministrazione appaltante.

12. L'equipe di lavoro potrà di volta in volta essere integrata con specifiche professionalità. Ha inoltre la facoltà di usufruire anche di personale volontario o tirocinanti per l'espletamento delle attività, adeguatamente formate sul tema della violenza di genere, in numero limitato, impiegate non nei turni notturni e comunque sotto la piena responsabilità ed a carico del soggetto gestore.

13. Con riferimento alle figure professionali, qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte con completezza e dimostrata professionalità, sempre nel rispetto dei titoli di studio e professionali abilitanti.

14. L'I.A. deve garantire il rispetto di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro.

15. Le operatrici dell'Impresa nell'espletamento del loro lavoro, sono tenute al rispetto delle seguenti norme di comportamento:

- attuare e rispettare quanto previsto dal Progetto Personalizzato posto in essere per ogni singola donna accolta nonché gli accordi e le indicazioni di lavoro forniti dal referente individuato dal Comune di residenza dell'utente;
- rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sulla privacy;
- provvedere alla puntuale e corretta registrazione delle prestazioni e quant'altro richiesto e necessario per la verifica e valutazione dei casi.

Inoltre, è fatto obbligo:

- rilevare e comunicare tempestivamente alla coordinatrice ogni significativo problema o variazione emergente nella situazione socio-assistenziale e sanitaria delle donne accolte ai fini del monitoraggio dell'intervento;
- favorire l'azione di verifica e valutazione da parte della coordinatrice sui risultati conseguiti;
- non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte delle donne accolte in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- mantenere con i colleghi un comportamento improntato alla collaborazione e alla correttezza ai fini di un efficace lavoro di gruppo.

16. Gli operatori, se cittadini di Paesi Terzi, devono avere una buona conoscenza della lingua italiana.

17. L'Amministrazione individuerà un Responsabile/Referente del progetto, che verifica l'andamento delle prestazioni erogate e curerà i rapporti con il Responsabile/Coordinatore individuato dall'aggiudicatario.

Articolo 6 - Clausola sociale

1. In applicazione dell'articolo 57 del D.lgs n. 36/2023, il concorrente, con dichiarazione espressa, deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, nonché ad applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Inoltre, il concorrente deve garantire nell'offerta presentata misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Articolo 7 - Obblighi dell'impresa aggiudicataria nei confronti del personale impiegato

1. L'affidamento dei servizi non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra il Comune e il personale impiegato. Il Comune rimane totalmente estraneo ai rapporti che s'instaurano tra l'I.A. ed il personale che essa utilizzerà per l'espletamento dei servizi. Al termine dell'appalto il personale non può vantare alcun diritto nei confronti del Comune.

2. L'aggiudicatario si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo previdenziale, assicurativo, nonché degli obblighi derivanti dall'applicazione del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i.

L'I.A. deve trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale impiegato nel servizio, comprensivo dei dati anagrafici, del titolo di studio e del livello di inquadramento. L'I.A. è tenuta a garantire la stabilità degli operatori adibiti al servizio e, qualora sia costretta a sostituire nel corso della operatività dell'appalto una o più unità del personale, dovrà darne preventiva comunicazione al Referente comunale del servizio, fornendo il nominativo delle nuove figure professionali corredato da ogni dato (anagrafico e residenza) e dal curriculum professionale e formativo nel quale, tra le altre cose, deve comunque essere indicata la qualifica professionale ed il titolo di studio. Le sostituzioni sono possibili solo se si dimostri il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi. In ogni caso l'I.A. dovrà tempestivamente comunicare al Comune ogni eventuale variazione, anche temporanea, del personale impiegato.

3. Qualora il comportamento di uno o più addetti al servizio dovesse essere ritenuto non soddisfacente, o dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni e/o non adatto al raggiungimento degli obiettivi preposti, e/o abbia dimostrato di aver perseguito interessi personali nello svolgimento del proprio servizio, l'I.A., in accordo con il Comune, dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione.

4. Nell'espletamento del servizio l'Impresa aggiudicataria è tenuta:

➤ garantire l'immediata sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo (anche per assenze di un solo giorno). Dovrà avvisare con immediatezza i Servizi Sociali di qualsiasi disfunzione si verifichi, ivi compreso il semplice lieve ritardo nella prestazione. La mancata tempestiva comunicazione ai Servizi delle disfunzioni verificatisi realizza, se ripetuta, una fattispecie d'inadempimento sanzionabile da parte del Comune con le modalità di cui al successivo articolo 10;

➤ a sottoporre il personale a controlli sanitari periodici, con cadenza almeno annuale e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a controllo medico, dovrà essere immediatamente allontanato dal servizio;

- ad osservare tutte le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza;
- a formare i propri dipendenti assicurando che siano rispettosi del segreto professionale, con particolare riferimento alle informazioni che acquisiscono nell'assistenza agli utenti nel rispetto della privacy degli donne accolte e dei loro familiari. Comportamenti difformi da tale onere saranno motivo di provvedimenti disciplinari, sino al licenziamento nei casi gravi e ripetuti;
- ad assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, a rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita polizza assicurativa, sollevando il Comune da qualsiasi onere e responsabilità a seguire;
- a garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.lgs n. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- ad ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti instaurati, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'I.A., in particolare, è obbligata ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

5. L'I.A. dovrà garantire la "continuità" del rapporto "operatore-utente", quale presupposto e condizione essenziale per la costruzione di una relazione di fiducia con l'utente, per l'efficacia operativa, per un adeguato standard qualitativo, per ottimizzare le conoscenze dei casi da parte degli operatori ed inoltre per non aggravare il servizio del Comune. Dovranno, pertanto, essere limitati al minimo indispensabile i nuovi inserimenti, le rotazioni, il turn over del personale.

6. L'I.A. dovrà, pertanto, attivare strategie gestionali-organizzative mirate alla continuità e alla stabilità del proprio personale, impegnandosi ad assicurare, di regola, sempre l'intervento dello stesso operatore presso l'utente assistito. È possibile, tuttavia, programmare articolazioni organizzative basate su un gruppo di operatori, eventualmente anche per compiti differenziati, garantendo comunque la unitarietà delle prestazioni e la continuità tra il gruppo di operatori e gli utenti.

7. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'I.A. delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, può operare una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo dovuto mensilmente che sarà rimborsata soltanto quando l'I.A. avrà regolarizzato la sua posizione.

8. In caso di sciopero del personale o della ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione dovrà essere avvisata con un anticipo di almeno 48 ore. Il servizio dovrà essere comunque garantito. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'I.A.

1. Sono a carico dell'I.A.:

- tutte le spese relative al personale, compresi gli oneri assicurativi e previdenziali;
- tutte le forniture necessarie per il corretto svolgimento dei servizi;
- ogni altra spesa necessaria per lo svolgimento dei servizi non espressamente indicata nel presente Capitolato, ritenuta indispensabile per il corretto e regolare svolgimento dei servizi concordata fra l'I.A. e il Comune.

2. Qualora l'I.A. reputasse conveniente avere a disposizione particolari attrezzature o macchinari che dovessero ritenersi migliorativi del servizio, provvederà autonomamente, senza oneri a carico del Comune. La manutenzione dei macchinari e delle attrezzature è a carico dell'I.A.
3. L'I.A. è comunque tenuta a curare i rapporti con i Servizi Sociali del Comune, nonché fornire eventuali segnalazioni urgenti ed altre informazioni necessarie per un efficiente svolgimento dei servizi. A tal fine, l'I.A. è tenuta, in sede di stipula del contratto, a designare un proprio dipendente responsabile di tali rapporti.
4. L' I.A. deve relazionare mensilmente sull'andamento del servizio.
5. È fatto divieto all'I.A. di ricevere dalle donne ospitate, a qualunque titolo, compensi, rimborsi o altri benefici, a fronte del servizio reso.

Articolo 9 - Monitoraggio e verifiche sullo svolgimento del servizio, penali e risoluzione del contratto

1. Spettano al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'Impresa Aggiudicataria. Il Comune, tramite i Servizi Sociali, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'I.A. possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità dei servizi resi agli obblighi stabiliti dal presente Capitolato e dai progetti presentati nell'offerta tecnica. Qualora, dai controlli esercitati dai Servizi Sociali, i servizi dovessero risultare non conformi a quelli che l'I.A. è contrattualmente tenuta a rendere, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati allo stesso con l'invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di quindici giorni le proprie giustificazioni a riguardo. Nel caso in cui l'I.A. non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale fino al 10% del compenso relativo al mese in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.
2. Ove le stesse inadempienze e/o disservizi verranno rilevati una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale fino al doppio del compenso relativo al mese in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. L'accertamento e contestazione per la terza volta delle medesime inadempienze e/o disservizi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché l'immediata sospensione dei compensi pattuiti. Nel caso di risoluzione del contratto per le suddette fattispecie l'I.A. incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per le altre circostanze che possano verificarsi, nonché per la tutela dell'immagine del Comune.
3. I Servizi Sociali del Comune, titolari della gestione e della verifica del servizio oggetto del Capitolato, individuano un referente dipendente al quale l'I.A. potrà rivolgersi per qualsiasi problematica.
4. Il responsabile unico del progetto, nella fase dell'esecuzione, potrà avvalersi del direttore esecutivo del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.lgs n. 36/2023, per il controllo dei livelli di qualità delle prestazioni.

Articolo 10 – Criteri di affidamento del servizio

1. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi degli articoli 51 e 93 del D.lgs 36/2023, attribuendo un punteggio massimo di 80 punti per l'offerta tecnica e di 20 punti per l'offerta economica.
2. L'offerta economica (utilizzando anche l'allegato modello), firmata in modo chiaro e leggibile dal rappresentante legale dell'Impresa, dovrà comprendere:
 - l'indicazione precisa del servizio;
 - l'esatta intestazione dell'impresa che propone l'offerta, con l'indicazione della sede legale;
 - l'indicazione del prezzo offerto in cifre e in lettere (iva esclusa) con riferimento a quello posta a base d'asta soggetta a ribasso (al netto dell'IVA). L'offerta economica deve indicare anche il costo della manodopera, e i costi aziendali per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art.

108, comma 9 del D.lgs. 36/2023. In caso di discrepanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello espresso in lettere si prenderà in considerazione l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

3. L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei criteri elencati di seguito:

QUALITÀ COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE					
SUB CRITERI		SUB PESI			PUNTI MAX
1	Descrizione della problematica e efficacia delle proposte progettuali	1.1	Inquadramento delle specifiche problematiche e tipologia degli interventi previsti per il loro superamento.	5	20
		1.2	Verranno valutate la congruità della proposta progettuale rispetto alle finalità del servizio indicate nell'art. 3 e l'efficacia degli interventi proposti	5	
		1.3	Strategie per promuovere la fuoriuscita delle donne dalla violenza e il loro reinserimento nella società.	10	
2	Descrizione delle attività gestionali	2	Valutazione del piano delle attività che si intende porre in essere, in diretta corrispondenza degli obiettivi che si intendono perseguire.	10	10
3	Coinvolgimento della rete formale	3.1	Verranno valutate le modalità di attivazione, conservazione e facilitazione delle relazioni con la rete familiare/ amicale.	5	10
		3.2	Verranno valutate le modalità di raccordo con i servizi territoriali socio-sanitari e assistenziali	5	
4	Metodologia e strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità del servizio	4.1	Modalità di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Metodologia e strumenti per effettuare il monitoraggio del servizio in itinere per la valutazione finale del servizio.	5	5
5	Caratteristiche struttura	5.1	Posizione della struttura (adeguato isolamento, vicinanza ai servizi essenziali, posizione servita dal trasporto pubblico locale)	5	15
		5.2	Numero posti letto e articolazione in locali idonei a garantire l'anonimato e la riservatezza delle ospiti	5	
		5.3	Elenco dettagliato degli arredi e della dotazione strumentale che si intende mettere a disposizione.	5	
6	Esperienze pregresse	6	Progetti ed attività realizzati nell'ultimo quinquennio in materia di contrasto alla violenza di genere	5	5
QUALITÀ ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE					
SUB CRITERI		SUB PESI			PUNTI MAX
7	Piano di formazione e aggiornamento del personale	7.1	Si valuterà l'adeguatezza del programma delle attività di aggiornamento e formazione degli operatori. Si richiede un minimo di 15 ore pro-capite di formazione annuali effettuati in orario non coincidente con l'orario di lavoro	5	5

8	Piano supervisione degli operatori impiegati nel servizio	8.1	Si valuterà l'adeguatezza del programma delle attività di supervisione degli operatori.	5	5
9	Modalità adottate per il contenimento del turn over	9.1	Si valuteranno le modalità, le strategie e gli strumenti per il contenimento del turn over del personale.	5	5

4. Ogni membro della Commissione, per ogni sub-criterio, attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno, secondo il sotto riportato schema:

Giudizio sintetico	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Distinto	0,8
Buono	0,7
Discreto	0,6
Sufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Non valutabile	0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti a ciascun criterio o sub-criterio da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.

L'elaborato progettuale formerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione.

L'offerta economica comporta l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 (venti) punti. Il prezzo offerto deve essere con IVA esclusa, senza alcuna ulteriore specifica, sarà da intendersi "IVA inclusa".

Il punteggio dell'offerta economica sarà individuato come segue:

- all'offerta il cui prezzo proposto è quello minimo verrà assegnato il punteggio massimo di punti 20;
- a ciascuna offerta con prezzo diverso da quello minimo verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{pm \times pum}{P}$$

in cui:

Pm è il prezzo minimo offerto;

Pum è il punteggio assegnato al prezzo minimo;

P è il prezzo di ciascuna offerta diversa da quella con prezzo minimo.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

5. Non saranno considerate idonee, e quindi appropriate, e verranno pertanto escluse dalla prosecuzione della gara, le imprese ammesse alla verifica della documentazione amministrativa e della componente estrinseca dell'offerta tecnica che non avranno raggiunto complessivamente, con riferimento all'offerta tecnica, il punteggio minimo di 40 punti.

6. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 11 - Rapporti di collaborazione

1. L'affidatario dovrà garantire le modalità atte ad assicurare l'efficace e continuativo collegamento con la stessa Amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.

Articolo 12 - Responsabilità

1. L'I.A. si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

2. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, nonché tutte le altre contenute nel bando di gara, Capitolato, Contratto di Servizio, Patto di Integrità e Codice di comportamento dell'Ente, Contratto per la nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo 13 - Assicurazioni

1. L'I.A. è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato e sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o cose a causa della realizzazione del servizio e si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione.

2. Per tutti i rischi sopra esposti l'I.A. dovrà provvedere alla stipula di idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi. La polizza sottoscritta dovrà essere consegnata al RUP prima dell'attivazione del servizio.

Articolo 14 - Cessione e subappalto

1. Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'I.A. e/o di fallimento della stessa.

2. Nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e di e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Amministrazione, risolvere il contratto, qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originario.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Fiumicino tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Fiumicino garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali degli interessati (come a titolo esemplificativo dati anagrafici, di contatto, di identificazione, dati economici e finanziari, dati fiscali, curriculum vitae), ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE (come ad esempio dati che rivelano le opinioni politiche o dati relativi alla salute) o dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE (come a titolo esemplificativo e non esaustivo dati in materia di casellario giudiziale e certificazioni antimafia) sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'ese-

cuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- gestione di preventivi e offerte;
- gestione della procedura di affidamento;
- verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale;
- gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- con riferimento all'aggiudicatario, gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto e relativi adempimenti;
- ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Fiumicino, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti:
- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Fiumicino, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;

- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune di Fiumicino nei modi e per le finalità sopra illustrate (a titolo esemplificativo Autorità nazionale Anticorruzione, autorità giudiziaria nei casi previsti per legge, autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione "Albo on line" e "Trasparenza" del sito web istituzionale del Comune di Fiumicino, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiumicino in persona del legale rappresentante pro- tempore. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è reperibile presso la sede municipale del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 00054 Fiumicino (RM). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer è contattabile utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (dpo@comune.fiumicino.rm.it) indicati sul sito web dell'Ente. I dati nominativi e di contatto del DPO individuato sono disponibili sul Sito istituzionale dell'Ente (www.comune.fiumicino.rm.it) sotto la voce "Privacy" o "Responsabile della protezione dati".

2. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Comune di Fiumicino dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Fiumicino o presso altre P.A. o soggetti terzi.

Articolo 16 – Adempimenti in Materia di Tracciabilità

1. Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche; in particolare quello di comunicare alla Stazione Appaltante, tempestivamente e, comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dall'art. 3, comma 1, della suddetta Legge, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.

Articolo 17 - Rinvio e Foro Competente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle norme del codice civile.

2. Per tutte le controversie contrattuali sarà competente il Foro di Civitavecchia.

Articolo 18 - Registrazione

1 Tutti gli oneri e le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, compresi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, saranno a carico dell'Impresa Aggiudicataria senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

2 Ogni eventuale onere e cura per la registrazione del contratto e diritti di segreteria sono a carico dell'I.A. cui verrà affidato il servizio.

A norma dell'art. 18, comma 10 del Dlgs 36/2023 il valore dell'imposta di bollo è individuato dalla tabella di cui all'allegato I.4.

Il Dirigente
Dott. Elpidio Ciunzo